



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio ...	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.Ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25.11.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il 13 agosto del 2009 il ricorrente, che stava trascorrendo una vacanza in Slovenia, si trovava nella impossibilità di prelevare contanti ai locali sportelli bancari pur utilizzando il proprio bancomat abilitato.

Dopo aver ricercato, invano, spiegazioni sia presso il personale delle banche del luogo, sia telefonando agli uffici italiani della propria banca, ed essendo rimasto privo di contanti, decideva di interrompere la vacanza e di rientrare in Italia, dove non incontrava alcuna difficoltà ad utilizzare la propria carta.

Conseguentemente, il 19.8.2009 il ricorrente sporgeva reclamo, chiedendo i motivi delle disfunzioni occorse e un risarcimento di 500,00 euro. Il 3.11.2009 la banca faceva presente che era emersa un'anomalia della banda magnetica della carta, verosimilmente danneggiata, e proponeva la sostituzione della carta. Insoddisfatto, il ricorrente, rinnovando la richiesta di risarcimento, attivava la procedura di conciliazione nell'ambito della quale veniva statuito un indennizzo,



pro bono pacis, di 50,00 euro, corrispondente al costo presuntivo delle telefonate effettuate dal ricorrente per verificare il funzionamento della carta. La proposta dell'organismo di conciliazione veniva rifiutata dal ricorrente in data 8.9.2010, e riscontrata dall'intermediario il 13.1.2011.

Con procedimento del 22.3.2011 il ricorrente, ripercorrendo l'intera vicenda, si è rivolto a questo Collegio, "a tutela del diritto di utilizzare la carta bancomat" e per ottenere un "risarcimento adeguato alle difficoltà innumerevoli" patite.

La banca convenuta ha chiesto che il ricorso venga respinto, facendo, tra l'altro, presente: a) l'insussistenza di elementi probatori, sia con riguardo ai malfunzionamenti della carta – che continua tuttora ad essere utilizzata dal ricorrente - sia con riguardo ai danni asseriti, sia, infine, con riguardo alla mancata assistenza prestata dalla affiliata estera; b) la mancata adesione del ricorrente alla proposta di sostituzione della carta.

Diritto

Nel merito il ricorso non appare fondato.

La domanda formulata dal ricorrente postula la responsabilità della banca convenuta nel malfunzionamento del proprio bancomat, che si sarebbe verificato nel corso del 2009, all'estero, malfunzionamento peraltro non più ripetutosi una volta rientrato in Italia; invoca altresì il diritto al risarcimento di un danno consistente, che si concreta nelle spese affrontate e nel disagio patito per il disservizio.

Ora, da quanto risulta agli atti del ricorso, non è emerso alcun elemento probatorio in ordine all'asserito malfunzionamento della carta in questione presso le postazioni estere di cui si sarebbe avvalso l'interessato, né con riguardo alle spese che sarebbero state affrontate dal ricorrente per ovviare a tale disservizio, né, infine, relativamente al danno da vacanza conclusa anzi tempo. A tale ultimo riguardo, va altresì tenuto presente l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "non sono meritevoli di tutela risarcitoria ... i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana" di ciascuno, ma solo i pregiudizi che si concretano nella lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato (Cass. , sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sicché in mancanza di prova sia del comportamento illegittimo della banca, la quale viceversa, stando alle sue affermazioni non specificamente contestate dal ricorrente, si sarebbe inutilmente attivata per sostituire la carta di cui si è lamentato il malfunzionamento, sia della sussistenza di un danno, le domanda formulata con il presente ricorso non può, ad avviso di questo Collegio, essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS